

Allegato “A” Alla Delibera di C.C. 03 del 27.03.2008

Modifiche al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Articolo vigente

**Art. 16**  
**Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi**

1. E' previsto quale limite al di sotto del quale non si procede al recupero della somme non versate quello stabilito dalla normativa di ogni singolo tributo.
2. In mancanza di recupero di tributo non si procede all'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
3. Non si procede al rimborso d'importi pari o inferiori a quanto previsto al punto 1.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Nuova formulazione

**Art. 16**  
**Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi**

1. In osservanza dell'art.1, comma 168, della Legge 27/12/2006 numero 296, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero della somme non versate viene stabilito dai vigenti Regolamenti Comunali per la gestione di ogni singolo tributo. Nel caso in cui tale materia non sia regolamentata dall'Ente si applica la disciplina dell'art. 25 della Legge 27/12/2002, numero 289.
2. In mancanza di recupero di tributo non si procede all'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
3. Non si procede al rimborso d'importi pari o inferiori a quanto previsto al punto 1.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.